



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.03.2020 CONVOCATA ALLE ORE 10.00**

**O.D.G.:**

- 1. Proseguimento analisi articoli Regolamento Comunale per la concessione degli Agri Marmiferi;**
- 2. lettura e approvazione verbali;**
- 3. varie ed eventuali**

Sono presenti: la presidente Nives Spattini e i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero, Marzia Gemma Paita, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione di Gianenrico Spediacci) e Massimiliano Bernardi.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

Presenziano alla seduta: il vicesindaco Matteo Martinelli, il presidente del Consiglio Comunale Michele Palma, il dirigente Giuseppe Bruschi, la funzionaria Lorenza Bellini, Giovanni Faggioni componente della Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI di Carrara, accompagnato da Bezzi Giorgio, e Giuseppe Sansoni di Legambiente Carrara, accompagnato da Andrea Carlesi.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

La presidente Spattini, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta dando la parola ai presenti per esporre le loro osservazioni.

Giuseppe Sansoni ringrazia la Presidente della Commissione Marmo/Sport per l'invito rivolto alle associazioni ambientaliste a portare un loro contributo. Il biologo Sansoni esprime un giudizio molto duro sul Regolamento Comunale per la Concessione degli Agri Marmiferi che dovrebbe essere applicato per lo sfruttamento da parte dei privati di un bene pubblico assicurandosi di ricavarne il massimo dei benefici per i cittadini e di ridurre al minimo gli impatti ambientali ma che, invece, non rispetta questo principio-guida subordinandosi agli interessi degli industriali. Il biologo Sansoni afferma che da anni è stato richiesto di introdurre nel Regolamento un principio che prevedesse una produzione in loco di almeno il 50% dei blocchi estratti favorendo l'occupazione e riducendo drasticamente l'esportazione. Il biologo Sansoni non condivide l'idea di prolungare la concessione a 25 anni ritenendo che una durata più breve favorirebbe la concorrenza e giudica inammissibile la percentuale di detriti consentita dal P.R.C. mettendo in discussione la resa in blocchi del 30% stabilita nel Piano che, riportabile al 25%-20% nel caso di progetti volti a incrementare l'occupazione, ammetterebbe in questo modo l'80% di detriti, a cui vanno aggiunti i detriti non computati come tali (tra cui quelli prodotti da lavori di messa in sicurezza) e quelli utilizzati in cava per realizzare piazzali, rampe, ecc... Il biologo Sansoni ritiene che ci sia un'insensibilità da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti del rischio alluvionale facendo notare come le proposte, scrupolose e competenti, avanzate da Legambiente per evitare questo rischio presente nelle cave di Carrara siano sempre state ignorate e che gli stessi PABE adottano misure minimali mostrando consapevolezza del rischio alluvionale indotto dalle cave ma respingono misure sostanziali. Il biologo Sansoni fa presente che la marmettola e le terre lasciate sulle superfici delle cave ad ogni pioggia finiscono nei fiumi e vengono assorbite dalle acque sotterranee inquinando le sorgenti e chiede che il Regolamento imponga di tenere costantemente pulite le superfici delle cave indicando le tecniche da adottare per tale fine e prevedendo, nelle stesse autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali, un'adeguata tutela delle acque sotterranee e superficiali. Il biologo ritiene che una diversa gestione dei ravaneti porterebbe ad una maggiore sicurezza idraulica rendendo più compatibile l'escavazione. Il biologo chiede all'Amministrazione di



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

fermarsi perché si sprecherebbe l'opportunità di fare un Regolamento che vada effettivamente incontro agli interessi e alle necessità della comunità carrarese. Il biologo Sansoni illustra dettagliatamente le modifiche proposte al nuovo Regolamento Comunale per la Concessione degli Agri Marmiferi come indicato nel testo allegato al presente verbale (allegato 1).

Il sig. Bezzi interviene affermando che la volontà del CAI è soprattutto quella di non far sparire le montagne di Carrara a causa di un'eccessiva escavazione e cita, in merito, i casi della distruzione del primo picco di Crestola, dell'intero Monte di Calocara e del crinale che si rivolge verso il Torrione. Il sig. Bezzi fa presente che l'escavazione recente a quote alte alla base delle creste del Monte Maggiore sul lato che guarda la città lascia intendere un innalzamento delle zone di escavazione e lo stravolgimento del lato settentrionale dei Campanili di Colonnata (o Monte Serrone); in merito al Monte Serrone è stato eliminato, in tempi recenti, il vincolo paesaggistico che da tempo era stato apposto dal Comune di Carrara, anche a seguito di interessamento del CAI, a tutela della incolumità di questo caratteristico picco e per il quale si ripropone l'apposizione. Il sig. Bezzi ritiene che nel Regolamento Comunale per la Concessione degli Agri Marmiferi sarebbe necessario inserire il divieto ad una lavorazione che vada a modificare cime e crinali, ma che rispetti la continuità dei sentieri e non tocchi le antiche vie di lizza ancora esistenti, in particolare propone una modifica all'articolo 6, punto b), del Regolamento introducendo un 'NON' per garantire un controllo maggiore delle scaglie e dei detriti prodotti in cava, un controllo maggiore delle fonti di inquinamento, una drastica diminuzione della distruzione di porzioni importanti di territorio e una limitazione dell'interruzione delle vie di collegamento, quali sentieri e percorsi naturali. Il sig. Bizzi crede che si potrebbe condizionare il rilascio della concessione ad un progetto di demolizione di una certa quantità di monte che successivamente deve essere rispettata, il detrito potrebbe essere utilizzato principalmente come recupero ambientale ed ogni cava dovrebbe presentare un progetto impegnativo di recupero da approvarsi prima del rilascio della concessione prevedendo un fondo di ripristino ambientale che compensi nello stesso bacino o in zone limitrofe il vuoto provocato dall'escavazione; le strade di accesso comunali (vedi es. strada per Campocecina) dovrebbero avere un fondo fisso annuale per la manutenzione. Il sig. Bezzi reputa opportuno introdurre in sede concessoria, quindi da regolamentare, un riferimento al volume di monte di cui si prevede la demolizione e l'affermazione chiara e netta che tali concessioni sono rivolte alla produzione del solo lapideo commerciabile e non anche ai detriti di lavorazione, che i concessionari dovranno stoccare in località e secondo modalità da convenire per ritomarli alla completa disponibilità del Comune contrastando certe attività insensate che accelerano la demolizione della montagna e che troppo spesso devastano l'ambiente con colate detritiche pericolosamente incidenti sul piano idrogeologico e paesaggistico. Il sig. Bezzi ritiene che tali modalità incidano profondamente sull'ambiente e testimonino sul livello di attenzione verso i beni comuni quali l'ambiente e il paesaggio, in particolare sull'uso di un patrimonio comunale importante quali sono gli agri marmiferi. Il sig. Bezzi conclude precisando che le osservazioni esposte vanno intese non già ad impedire la lavorazione del marmo, ma a riportarla entro termini di correttezza, di equilibrio ambientale e a mantenerla preferibilmente entro i bacini di escavazione tradizionali senza che vengano toccate zone naturali ancora vergini in una montagna che è un bene appartenente all'intera collettività.

Il sig. Faggioni segnala, in particolare, il Torrione che sta rischiando di essere distrutto o ridotto a una specie di zuccotto e giudica importanti le modalità di coltivazione delle cave vicino ai crinali, in prossimità dei quali sarebbe utile favorire l'escavazione in galleria.

Il sig. Carlesi ricorda quello che è successo nel 1996 a Serravezza ed evidenzia l'esigenza di tutelare la città di Carrara dal rischio alluvionale affinché non si crei un disastro ambientale come quello succitato rischiando di provocare una vera e propria catastrofe.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il consigliere Dell'Amico precisa che ci sono altri importanti strumenti, tra cui i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi, che vanno di pari passo con il Regolamento e che entrano più nello specifico su aspetti ambientali.

Il dirigente Bruschi fa presente che, da un punto di vista tecnico, negli ultimi anni si è intervenuti sul tema ambientale e della sicurezza, in particolare il Comune di Carrara è l'unico ente che è riuscito a fare una zonizzazione individuando fasce che prevedono una tutela diversificata a mano a mano che ci si avvicina alle sorgenti e gli stessi PABE richiedono alle ditte di produrre studi sui ravaneti, una parte dei quali sono tutelati se svolgono un ruolo positivo sul contenimento delle acque. Il dirigente rende noto che, in ambito autorizzativo, sono state salvaguardate anche le creste.

Il vicesindaco Martinelli ritiene che sia giusto criticare ciò che non è stato fatto, ma anche apprezzare ciò che è stato realizzato. Il vicesindaco illustra una norma 'coraggiosa' inserita nei PABE che considera un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale: "il PABE tutela le aree individuate con la dicitura "Crinali da tutelare", indicati nelle tavole del Q.P. - nelle aree dei "Crinali da tutelare" non è permessa alcuna lavorazione di cava in superficie. Le nuove attività estrattive e l'ampliamento delle attività estrattive esistenti possono avvenire solo in galleria con ingressi a quote inferiori a quelle dell'area da tutelare. Sono fatti salvi i lavori di messa in sicurezza che non comportino modifiche morfologiche; - nelle aree di cui sopra, in corrispondenza di tecchie esistenti e cave attive, è possibile realizzare la messa in sicurezza delle sottostanti aree di lavorazione, anche con limitate modifiche morfologiche, purché non vengano intaccate le aree sommitali e non si modifichi la geometria principale del versante". Il vicesindaco afferma che le rese vengono normate in coerenza con il Piano Regionale Cave e che, dopo uno studio approfondito seguito dall'Università di Pisa, sono state previste premialità riguardo a progetti di sviluppo alternativo rispetto a una monocultura del marmo, dunque non strettamente legate alle filiere tradizionali, che possono portare occupazione sul territorio e far crescere altre attività di cui la città di Carrara ha bisogno poiché è necessario ricordare che l'attività di escavazione ha avuto un inizio ma avrà anche una fine. Il vicesindaco conclude affermando che certe norme tecniche sull'ambiente vengono disciplinate nei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi, uno strumento rivoluzionario che, una volta diventato norma, metterà un punto su tanti aspetti, dai ravaneti alla tutela delle acque.

Il sig. Bezzi chiede come venga affrontato il discorso delle quote altimetriche.

Il dirigente Bruschi risponde che se un'autorizzazione è regolare non possono essere compressi dei diritti. Il dirigente Bruschi fa presente che, negli ultimi anni, le relazioni di Arpat legate alla pulizia dei piazzali sulla base delle prescrizioni inserite dall'ufficio hanno portato a diverse sanzioni che hanno incentivato le aziende a rispettare gli obblighi impartiti dal Comune.

Il biologo Sansoni apprezza le disposizioni che l'ufficio dà ma constata che, nei fatti, spesso le cave non sono pulite e, pur apprezzando alcuni aspetti dettagliatamente disciplinati nei PABE, ritiene che ci siano ancora dei limiti che sono superabili attraverso l'adozione di un Regolamento che dia tutela alla città di Carrara.

Il dirigente Bruschi, in merito all'integrazione proposta al comma 4 articolo 3, fa presente che la norma prevede 5 anni e per quanto riguarda l'obiettivo della resa ritiene che tale aspetto debba essere normato più nei PABE che nel Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi.

Il biologo Sansoni fa notare che, dove ha voluto, il Comune si è fatto sentire con la Regione quindi propone di prevedere un controllo annuale del rispetto della resa in blocchi.

Il sig. Casalesi chiede se sia volontà dell'Amministrazione di accogliere le proposte avanzate sulla resa nei PABE.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il consigliere Dell'Amico risponde che sarà svolta, in merito, un'opportuna e approfondita analisi. Il consigliere, per quanto riguarda il discorso dei detriti, ritiene che sia qualcosa di innovativo farli entrare nella filiera locale.

Il biologo Sansone risponde che, in questo modo, possono considerarsi ammissibili anche cave con detriti al 90%.

Il consigliere Bottici chiede agli esponenti delle associazioni ambientali se siano d'accordo sul contenuto dell'articolo 7 del nuovo Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi ricordando che nel 2017 Legambiente fece un articolo contestandone il contenuto, di cui illustra una parte di testo come di seguito indicato 'Di fatto, con la formulazione del nuovo regolamento il Comune rinuncia a rivendicare la proprietà pubblica dei beni stimati. Ciò risulta evidente dall'art. 2 (dove stabilisce che il regolamento «troverà applicazione anche per i cosiddetti "beni stimati" ... laddove venga accertata la loro proprietà pubblica come "agri marmiferi"») e, ancor più, dall'art. 7 che tratta fin d'ora i beni stimati come se fossero proprietà privata dei titolari. Per le cave con agri marmiferi inferiori al 30%, infatti, il Comune procede all'affidamento diretto e al rilascio dell'autorizzazione al titolare dei beni stimati, mentre per le cave con agri marmiferi superiori al 30% il Comune procede alla gara, ma impone al vincitore di costituire un consorzio obbligatorio col titolare dei beni stimati che potrà così svolgere il ruolo di "socio parassita", intascando i proventi anche senza lavorare la cava. Non ci nascondiamo la delicatezza della questione dei beni stimati né le difficoltà dell'iter necessario ad ottenere il pieno riconoscimento della proprietà pubblica dei beni stimati. Riteniamo tuttavia che l'articolato proposto nel regolamento indebolisca oggettivamente la posizione pubblicistica (nonché la posizione del Comune nei processi in corso, aperti proprio sulla rivendicazione della proprietà privata dei beni stimati da parte dei loro titolari)'.

Il biologo Sansoni risponde che non ci sono motivi particolari per non aver approfondito una questione aperta nel passato, ma che si sono, semplicemente, concentrati su altri aspetti sorvolando questo punto.

Il consigliere Dell'Amico precisa, in merito alla proposta di Legambiente di introdurre l'art. 24 bis, che si tratta di una battaglia che l'Amministrazione sta cercando di portare avanti.

Il consigliere Bottici fa notare che le difficoltà nel concretizzare il contenuto dell'articolo 24 bis ci sono ora come c'erano in passato dimostrando che, spesso, sussistono problematiche oggettive che non dipendono dalla volontà politica. Il consigliere ricorda che tre anni fa Legambiente criticava la questione sui beni stimati, la durata delle concessioni, la premialità, il socio parassita e il valore medio di mercato e chiede come mai, ad oggi, non si riprenda quello che veniva discusso in passato. Il consigliere Bottici chiede cosa potrebbe succedere se avendo affidato senza gara il 45 per cento di un agro marmifero a chi detiene oggi il 55 per cento di un bene "diverso"(anche stimato), all'esito della ricognizione dei beni stessi si stabilisse che un ulteriore 10 per cento fosse agro marmifero, in particolare domanda: 'si fa una gara dopo che è stato fatto un affidamento diretto? E se passano 2.. 3.. 5 anni?'. Il consigliere esprime grosse perplessità per le eventuali conseguenze. Il consigliere espone i seguenti dubbi sul periodo transitorio: 'se un soggetto rinuncia al periodo transitorio perché nelle condizioni di richiedere affidamento diretto e quindi non obbligato alla trasformazione del 50 per cento, cosa succede se cambiano le condizioni e diventa predominante la percentuale di agro marmifero?'. Il consigliere conclude affermando che, in merito alle cave miste, crede che il limite percentuale debba essere stabilito dal Comune, che la premialità debba riguardare il Settore del Marmo e disapprova di legare la tracciabilità al valore.

Il consigliere Del Nero risponde che la proposta di introdurre il comma 2bis nell'articolo 12 non è stata presa in considerazione perché riguarda il Regolamento sulle tariffe e, dunque, tale questione non è stata accantonata, condivide la scelta di approfondire il discorso delle cave miste



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

mentre sulla premialità ritiene che investire in attività non riconducibili al settore lapideo sia una garanzia a medio-lungo termine perché permette di sviluppare economie alternative puntando sulla diversificazione e creando nuovi posti di lavoro.

Il consigliere Bottici ricorda che, ad oggi, il settore più importante per l'economia della città è il marmo, che presenta ancora problematiche sul tema ambientale, del lavoro e della sicurezza, tutti elementi che non possono essere messi in alternativa ad altri investimenti.

Il presidente Del Consiglio Michele Palma considera che chiunque faccia un investimento chiede di diversificare tutelandosi da un eventuale rischio futuro di tracollo del Settore, tanto più se si tratta di impegnarsi su una risorsa non rinnovabile come quella del marmo.

La presidente Spattini ringrazia i partecipanti intervenuti nella riunione odierna e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

La Presidente  
F.to Nives Spattini

La segretaria verbalizzante  
F.to Erika Evangelisti

## Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del verbale

### 1. Osservazioni puntuali alla bozza di Regolamento Legambiente Carrara

#### Art. 1 Oggetto e finalità

**Modificare il comma 2, lett. c):** «perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva tutelando le risorse idriche superficiali e sotterranee e il paesaggio, grazie ~~all'adozione~~ all'introduzione delle migliori pratiche atte ad evitare il loro deterioramento».

Nota: la sostituzione di "adozione" con "introduzione" intende rimarcare l'inadeguatezza delle misure attuali e la necessità di introdurre davvero le migliori pratiche.

**Inserire nel comma 2 la lett. c2):** «perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva limitando quanto più possibile la produzione di detriti, anche escludendo dalle aree estrattive i giacimenti che non garantiscono una buona resa in blocchi».

Nota: la collocazione più appropriata della seconda misura (l'esclusione dalle aree estrattive) è nei PABE. Dovrebbe quindi essere introdotta nei PABE e richiamata nel Regolamento.

**Inserire nel comma 2 la lett. c3):** «perseguire, attraverso l'occupazione, la sostenibilità sociale dell'attività estrattiva, limitando quanto più possibile l'esportazione dei materiali da taglio destinandoli, invece, alla lavorazione nella filiera locale».

**Integrare il comma 2, lett. e):** «salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori, anche risistemando il territorio (ravaneti, versanti, cave dismesse) al fine di ridurre il rischio alluvionale».

Nota: l'integrazione risponde a un problema molto sentito e dà concretezza al fine dichiarato, altrimenti privo di senso, in quanto non accompagnato da misure concrete volte al suo conseguimento. Ciò richiede, naturalmente, l'introduzione nel Regolamento di tali misure.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**Eliminare dal comma 2 la lett. f):** «riconoscere il ruolo delle imprese capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali».

Nota: tale ruolo, infatti, è compito precipuo del comune, che deve perseguirlo attraverso un approccio regolatorio vincolante, anziché affidarlo alla buona volontà delle imprese (che ben difficilmente anteporranno spontaneamente ai propri interessi quelli della comunità).

### Art. 3 Programmazione dell'attività estrattiva

**Integrare il comma 1** aggiungendo un secondo capoverso: «Considerate le problematiche ambientali generate dalla diffusa attività estrattiva, la tendenza alla stabilizzazione della produzione annuale di materiali da taglio e la necessità di un contingentamento dell'estrazione, il comune adotta per la propria programmazione gli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel Quadro Conoscitivo del PRC adottato».

Nota: il PRC adottato, nel quadro conoscitivo QC05C, ha valutato sostenibile proseguire l'estrazione mantenendola al ritmo medio del quadriennio 2013-2016, corrispondente a 25.563.255 m<sup>3</sup> (nei 20 anni di durata del PRC). Tuttavia, evidentemente a seguito di un colpo di mano, nella Disciplina di piano (All. A, Tab. 1) ha aumentato tale valore del 28%, portandolo a 33.429.240 m<sup>3</sup>. L'integrazione proposta è finalizzata a neutralizzare tale colpo di mano di cui, peraltro, non vi è alcun reale bisogno, vista la tendenza ad una lieve diminuzione delle quantità estratte.

**Integrare il comma 4**, primo capoverso: «II Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo e controllare il rispetto annuale della resa in blocchi».

Nota: l'integrazione si rende necessaria per supplire alla rarefazione (da annuale a quinquennale) dei controlli sul rapporto blocchi/detriti prevista dal PRC.

**Inserire il comma 5:** «al fine di limitare quanto più possibile la produzione di detriti, come disposto dall'art. 20 del PIT-PPR e ribadito nel suo All. 5, comma 1, lett. a), nel comune di Carrara non si applicano i commi 4, 4bis, 6, 7 e 8 dell'art. 13 del PRC adottato».

Nota: in questo modo si intende accettare una resa in blocchi del 25%, purché sia effettiva, non truccata. Si eliminano pertanto tutti gli espedienti che consentono di non computare tra i detriti una vasta gamma di detriti di varia provenienza (illustrati nel par. 1.2 del presente documento).



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**Inserire il comma 6:** *«il comune verifica annualmente il raggiungimento della resa in blocchi di ciascuna cava, stabilita dall'autorizzazione, richiedendo, in caso contrario, accorgimenti per adeguarla entro l'anno successivo e, in caso di mancato adeguamento, prescrive la cessazione dell'attività estrattiva e la risistemazione ambientale (rimozione dei rifiuti e residui e messa in sicurezza) nei tempi tecnici strettamente necessari».*

Nota: questo comma è volto a disinnescare la rarefazione dei controlli (da annuale a quinquennale) introdotta nel PRC adottato con l'art. 14, comma 3 e le dilazioni da esso consentite in caso di mancato raggiungimento della resa stabilita.

**Art. 5 Concessione di coltivazione**

**Modificare il comma 5:** *«La concessione ha ~~di base,~~ una durata di 13 (tredici) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente».*

Nota: come spiegato di seguito, non c'è alcun bisogno di prolungarla con meccanismi premiali, bensì di una volontà regolatoria efficace. La lunga durata della concessione favorisce la rendita di posizione e danneggia la stessa concorrenza tra le imprese.

**Eliminare il comma 6:** *«La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni nel momento in cui l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009».*

Nota: la certificazione ambientale EMAS citata non garantisce la tutela delle acque superficiali e sotterranee, come testimonia il fatto che vi sono registrate cave con spessi strati di marmettola dispersi sui piazzali. Il Regolamento deve conseguire il risultato prescrivendo la costante e scrupolosa pulizia di tutte le superfici di cava: non vi è dunque alcuna necessità di premiare le cave per una certificazione ambientale, peraltro inefficace alla tutela delle acque.

**Eliminare l'intero comma 8.**

Nota: il comma prevede il prolungamento di 10 anni della durata della concessione a progetti di varia natura (ambientale, occupazionale, sicurezza) finalizzati all'incremento occupazionale ed allo sviluppo di filiere collegate all'attività estrattiva, anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione. Il comma ripropone dunque l'approccio premiale che affida il raggiungimento di un obiettivo occupazionale alla buona volontà (e, soprattutto, alla convenienza) degli imprenditori. Tale obiettivo, invece, può essere raggiunto con maggior certezza ed efficacia, senza alcun premio, introducendo nella gara per l'assegnazione delle concessioni un punteggio per i vari progetti citati. Il premio, infatti, consisterebbe nella stessa vincita della gara. La durata della concessione, mantenuta così a 13 anni, garantirebbe la concorrenza e, quindi, ulteriori vantaggi per la comunità.

**Art. 6 Procedimento per il rilascio della concessione**



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Introdurre nell'articolo i seguenti elementi.

- **Introdurre** nella procedura di gara, come requisito per la partecipazione, l'obbligo di lavorare nella filiera locale almeno il 50% dei materiali da taglio prodotti e prevedere un punteggio di gara commisurato all'impegno a lavorare percentuali più elevate.

Nota: come spiegato nel par. 1.1, questa è la misura principe per conseguire importanti risultati occupazionali.

- **Introdurre** nella procedura di gara, la facoltà di presentare i progetti finalizzati all'occupazione indicati nell'art. 5, comma 8 dell'attuale bozza di Regolamento, precisando che saranno considerati nel punteggio di gara.
- **Aggiungere al comma 2 la lett. i):** «l'entità (in tonnellate o in percentuale) e la tipologia dei derivati (scaglie e pietrisco) da riservare alla realizzazione di interventi di risanamento dei ravaneti esistenti al fine di ridurre il rischio alluvionale e di tutelare le acque dall'inquinamento».

Nota: in questo modo una parte delle scaglie viene sottratta alla commercializzazione e destinata alla realizzazione dei ravaneti spugna, riducendo anno dopo anno il rischio alluvionale.

- **Aggiungere al comma 2 la lett. l):** «l'entità della compartecipazione economica che dovrà essere versata al comune per la realizzazione di interventi di risanamento ambientale, paesaggistico e idraulico dei versanti e delle aree estrattive dismesse».

Nota: l'intero bacino montano necessita di una "grande opera" di risanamento ambientale: ravaneti spugna, eliminazione delle decine di discariche (in rilevato o a colmamento di cave a fossa dismesse), riqualificazione paesaggistica, ripristino del reticolo idrografico (compresa la restituzione del fondovalle all'alveo, spostando a quota più elevata le strade che lo occupano) ecc. È dovere del comune pianificare e assegnare la progettazione di tali interventi, ma l'esecuzione dovrà essere affidata a ditte specializzate e i costi dovranno essere a carico delle cave. Il dispositivo più semplice sembra pertanto quello di far versare alle cave una quota di compartecipazione alle spese, commisurata alla redditività di ciascuna cava.

#### Art. 9 Contenuti della concessione

**Inserire il comma 2, lett. l2):** «l'obbligo di tenere costantemente e scrupolosamente pulite dai materiali fini (marmettola, terre) e da altri inquinanti tutte le superfici di cava (piazzali, bancate, versanti, rampe ecc.) al fine di non esporli al dilavamento meteorico e di proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee. L'inosservanza di questa disposizione è causa di decadenza della concessione».

Nota: è la misura fondamentale per tutelare fiumi e sorgenti dall'inquinamento in particolare da marmettola e terre. Merita osservare che, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., questa misura dovrebbe essere già presente in tutte le autorizzazioni rilasciate. Con questa proposta si intende obbligare gli uffici comunali a porre fine al rilascio di autorizzazioni illegittime (in quanto, di fatto, equivalenti a "licenze a inquinare").

**Integrare il comma 2, lett. m):** «gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione, tra i quali quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lett. i) e l)».

Nota: l'integrazione è finalizzata a rendere contrattualmente vincolanti le previsioni delle lettere i) e l), delle quali proponiamo l'introduzione.

#### Art. 12 Oneri per la coltivazione dell'attività estrattiva





COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**Introdurre il comma 2bis:** «Il comune può istituire controlli (in cava, durante il trasporto e nei depositi) per verificare il reale valore di mercato di singoli blocchi; tale valore sarà applicato per la riscossione del canone e del contributo di estrazione, qualora risulti superiore a quello dell'offerta presentata in sede di gara».

Nota: questo intento dell'amministrazione è stato abbandonato definitivamente o temporaneamente? Il comma è finalizzato a mantenere aperta la possibilità di riscuotere in maniera commisurata al valore reale di ogni blocco, non appena saranno stati risolti i problemi tecnici e operativi per la sua concreta attuazione.

**Art. 21 Disposizioni transitorie per le concessioni in essere**

**Eliminare dal comma 5** la seguente previsione relativa alla certificazione EMAS: «II termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009».

Nota: la motivazione è la stessa che abbiamo riportato per il comma 6 dell'art. 5 (la certificazione non garantisce la tutela delle acque).

**Modificare il comma 6** che prevede, per le concessioni esistenti, in scadenza entro 7 anni, le seguenti proroghe dell'autorizzazione (senza gara) in base ai seguenti impegni di lavorazione in loco dei blocchi:

Impegno a lavorare in filiera la percentuale di blocchi:	50-60%	60-70%	70-80%	80-100%
Autorizzazione senza gara, prorogata fino ad anni:	13	17	21	25

Proponiamo di modificare in:

Blocchi lavorati in filiera (% minima)	50	60	70	80	90	100
Proroga autorizzazione senza gara (anni)	10	13	16	19	22	25

Nota: la soluzione proposta concede il massimo premio (proroga di 25 anni) solo a chi lavori in filiera tutti i blocchi estratti e ripartisce equamente le altre proroghe: 3 anni per ogni incremento del 10% di blocchi lavorati in loco.



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**Eliminare il comma 7** che estende le proroghe dell'autorizzazione senza gara a una varietà di progetti capaci di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

Nota: considerato che la misura di gran lunga più efficace per incrementare l'occupazione è la lavorazione dei blocchi nella filiera locale, è preferibile attestarsi su questo strumento (già previsto nel comma 6). Le previsioni del comma 7 potrebbero dunque essere mantenute solo previa verifica che producano un incremento occupazionale uguale a quello fornito dal comma 6 che, secondo le dimensioni della cava, può raggiungere molte decine di occupati per ogni incremento del 10% di blocchi lavorati in loco. Dubitiamo che i progetti prospettati nel comma 7 possano produrre tali incrementi occupazionali.

Inoltre l'oggettiva difficoltà di confrontare "pere e mele" (cioè l'occupazione con l'ambiente e con le infrastrutture) comporterebbe margini di discrezionalità talmente elevati da sfiorare l'arbitrarietà.

**Eliminare dal comma 8** la seguente previsione che estende le proroghe dell'autorizzazione (senza gara) ad un'altra, ancor più indeterminata, congerie di progetti, azioni, iniziative: «*II Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione*».

Nota: tutte le proroghe dell'autorizzazione previste dall'art. 21 sono dannose poiché rinviando (fino a 25 anni) l'espletamento delle gare per il rilascio delle concessioni. Pertanto, se possono essere ammissibili le proroghe previste dai commi 6 e 10 (in quanto concesse in cambio di significativi e certi incrementi dell'occupazione), la previsione del comma 8 è inammissibile poiché prefigura un'estensione generalizzata delle proroghe la cui applicazione, peraltro, comporta elevati rischi di arbitrarietà.

**Modificare il comma 10**, del tutto analogo al comma 6, ma applicabile alle concessioni esistenti in scadenza tra 7 e 25 anni. Anche in questo caso proponiamo le seguenti proroghe:

<b>Blocchi lavorati in filiera (% minima)</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>Proroga autorizzazione senza gara (anni)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

**Eliminare il comma 11**, del tutto analogo al comma 7.

**Eliminare dal comma 12** il periodo identico a quello sopra riportato per il comma 8 («*II Comune potrà anche tenere conto...*»).

**Ribaltare il senso del comma 13:** «~~Come disposto dal~~ ~~Sebbene~~ il comma 6bis dell'art. 38 della L.R. 35/15 e s.m.i, **disponga che** al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 6 e 10 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell'articolo 2 della L.R. 35/15 e s.m.i, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale, **tale disposizione non si applica alle proroghe della concessione di cui ai commi 6 e 10.**»

Nota: come già detto, occorre puntare ad elevare rese in blocchi, respingendo tutte le misure che, essendo finalizzate ad aumentare la percentuale di detriti considerata ammissibile, vanno in direzione contraria.

**Art. 24bis**      **Trasparenza e partecipazione**



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**Introdurre l'art. 24bis:** *«Il comune promuove la trasparenza e la partecipazione di cittadini, associazioni, forze politiche e sociali. Al fine di consentire la loro partecipazione attiva e documentata, considera di interesse pubblico prioritario (prevalente su eventuali diritti alla privacy) i dati annuali sui quantitativi estratti da ciascuna cava. Pertanto provvede a pubblicarli annualmente sul proprio sito web in maniera dettagliata e completa (numero e nome della cava, quantitativi di blocchi suddivisi per tipologia merceologica e produttiva e quantitativi di detriti suddivisi per provenienza: derivati d'estrazione, da lavori di scoperchiatura, da bonifica, da messa in sicurezza, ecc.).*

*Rende altresì di pubblico dominio un archivio che contenga, per ciascuna cava, i dati amministrativi: domande di autorizzazione e relativa documentazione allegata, pareri degli enti, verbali delle conferenze dei servizi, autorizzazioni, sanzioni, provvedimenti amministrativi, e ogni altra informazione utile alla piena comprensione della situazione».*

*Nota: il comune disciplina le cave nell'interesse dei cittadini: è pertanto tenuto a rendere pienamente conto del proprio operato. La partecipazione dei cittadini non è una scocciatura, ma una risorsa preziosa per il continuo miglioramento del funzionamento dell'amministrazione comunale.*